

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
I.SO.LA. - INIZIATIVE DI
SOLIDARIET E
LAVOROSIGLABILE I.SO.LA.
COOP.SOC.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA FRATELLI VASCO
6/B

Numero REA: TO - 829028

Codice fiscale: 07001110019

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio 29826/12769

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

E' costituita la Cooperativa sociale denominata "Cooperativa sociale I.So.La. - Iniziative di solidarietà e lavoro", siglabile "I.SO.LA. coop. soc."

ARTICOLO 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale in Torino.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere istituite sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in altre località, anche all'estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta), fatte salve le eventualità di proroga o di scioglimento anticipato di competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 4

NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia di cooperazione, in particolare la legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del Codice Civile in quanto compatibili e, sempre in quanto compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. nonché le norme sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 5

SCOPO SOCIALE

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Procedendo da una ricerca spirituale ispirata a valori cristiani, riconoscendo il valore della convivialità delle diversità di opinione e di fede tra i suoi principi ispiratori, essa intende perseguire e favorire tutte le iniziative economiche, sociali e culturali che pongano al centro della propria attività la persona umana, la pace e il rispetto per l'ambiente. La Cooperativa si esprime nella comprensione e nelle consuetudini di vita e di lavoro dei membri, in uno spirito non competitivo ma di mutuo aiuto, con attenzione alle necessità dei singoli, in particolare dei soggetti svantaggiati.

Essa non ha finalità speculative né scopo di lucro ma intende svolgere la sua attività con spirito mutualistico, costituzionalmente tutelato all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed ispirarsi ai principi della libera e spontanea cooperazione e della solidarietà. La tutela dei soci, dei lavoratori e dei principi ispiratori viene esercitata dalla Cooperativa nel pieno rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia, degli statuti e dei regolamenti interni.

La Cooperativa ha come finalità:

- a) l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati così come previsto dall'art. 1 della legge n. 381 del 8 novembre 1991 per la realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico delle fasce più deboli della comunità;
- b) la creazione di una coscienza collettiva sia a livello locale che internazionale che ponga la dignità dell'uomo e dell'ambiente al centro delle proprie attività, valorizzando la collaborazione tra le persone, il rispetto della diversità, le competenze e le risorse individuali;
- c) la promozione e la creazione di reti di economia solidale, in cooperazione e collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguono le medesime finalità: a tal fine, la Cooperativa riconosce il legame con il territorio e la presenza in una comunità locale nella quale è attore come parte integrante del percorso.

ARTICOLO 6

OGGETTO SOCIALE

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio del commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di prodotti prevalentemente rientranti in una o più delle seguenti categorie:

- beni prodotti o confezionati da cooperative sociali;
- beni provenienti da paesi in via di sviluppo, purché prodotti senza sfruttamento dei lavoratori (beni del commercio cosiddetto "equo e solidale");
- beni prodotti nel rispetto dell'ambiente e della salute del consumatore.

La Cooperativa può inoltre svolgere ogni attività di servizi, volta a favorire l'attività commerciale e a promuovere lo spirito che la anima, quali:

- a) la produzione in proprio di beni, con esclusione dei prodotti agricoli, da destinare alla commercializzazione e, in particolare, di beni derivanti dall'utilizzo di materiali di scarto (upcycling);
- b) la rappresentanza e la promozione di produttori, beni e servizi affini allo scopo sociale;
- c) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sia attraverso attività di catering e cucina a domicilio, sia presso pubblici esercizi, utilizzando prevalentemente i prodotti sopra citati;
- d) la realizzazione di attività di animazione del territorio e di promozione di una cultura di pace, rispetto dell'uomo e dell'ambiente e affini, quali, a mero titolo esemplificativo: manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, conferenze, incontri, scambi internazionali, ecc.;
- e) la realizzazione di attività di cooperazione e solidarietà internazionale, includendo in queste anche le attività di cosiddetta "cooperazione decentrata e/o "cooperazione territoriale";
- f) la progettazione e la realizzazione di attività di educazione, istruzione e formazione, presso agenzie educative e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché la formazione dei formatori relativamente ai temi della pace, mondialità, ambiente, diritti umani, commercio equo e solidale, consumo critico e affini;
- g) la produzione di materiali, documentazione, ricerche e informazioni, sia a livello divulgativo, sia a livello specialistico, quale agenzia di comunicazione e informazione relativa ai temi sopradetti;
- h) il sostegno diretto ed indiretto di gruppi ed organizzazioni affini sia attraverso servizi di orientamento, formazione, marketing ecc., sia attraverso la produzione di strumenti e materiali ad hoc;
- i) la promozione e la realizzazione di un turismo responsabile, sia

nell'accoglienza dei "viaggiatori consapevoli" sia nel favorire ed organizzare pacchetti turistici con tale caratteristica.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e imprenditoriali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché nel limite delle vigenti leggi e con esclusione assoluta di svolgere attività che disposizioni di legge riservano a soggetti in possesso di particolari requisiti ovvero iscritti in particolari elenchi od albi.

Fra l'altro, solo a mero titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà:

- 1) cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni pubbliche o private nel perseguimento degli scopi sociali;
- 2) stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies, con l'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 33;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili, concedere fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) concedere avalli e cambiali, fideiussioni e qualsiasi altra forma di garanzia per facilitare il reperimento del credito ai soci, agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- 7) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione

zione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III

I SOCI

ARTICOLO 7

NUMERO DI SOCI

Il numero di soci è illimitato ma non può essere in numero inferiore a quanto stabilito per legge.

ARTICOLO 8

CATEGORIE DI SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche che:

- a) hanno compiuto i 18 anni di età;
- b) possono contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa;
- c) non hanno interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Sono individuate diverse categorie di soci.

A) Soci cooperatori: coloro che perseguono gli scopi sociali attraverso la prestazione della propria attività lavorativa e la collaborazione ai progetti e alle iniziative della cooperativa. Anche le persone svantaggiate, così come definite all'art. 4 della legge 381/91 e da eventuali successive modificazioni ed integrazioni di tale disposizione, che prestano la loro attività lavorativa all'interno della Cooperativa devono, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa.

B) Soci volontari: coloro che prestano la loro attività alla Cooperativa gratuitamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e risultano iscritti nella sezione soci volontari del Libro Soci.

C) Soci sovventori: coloro che partecipano con conferimenti in denaro allo sviluppo od alla ristrutturazione od al potenziamento delle attività della Cooperativa e risultano iscritti nella sezione soci sovven-

tori del Libro Soci, il tutto come meglio disciplinato dal successivo TITOLO IV del presente statuto.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private, che operino in conformità agli scopi sociali della Cooperativa, purché in possesso dei requisiti prescritti a tale fine dalle vigenti disposizioni di legge.

Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee di modifica dello statuto.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

ARTICOLO 9

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE

La persona fisica che intende diventare socio della Cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) nome, cognome, cittadinanza, residenza e domicilio, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà mai essere inferiore o superiore a quanto stabilito dalla legge;
- c) categoria di soci a cui intende essere ammesso;
- d) dichiarazione di conoscenza e accettazione integrale del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni vigenti e di impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

La domanda di ammissione di una persona giuridica, ente o associazione, anche non riconosciuta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- 1) ragione sociale, sede legale, data di costituzione e codice fiscale;
- 2) estratto della delibera dell'organo competente che autorizza il conferimento, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare la persona giuridica verso la Cooperativa;
- 3) dichiarazione di conoscenza e adesione allo Statuto ed ai regolamenti interni vigenti e impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;

4) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà mai essere inferiore o superiore a quanto stabilito per legge, fermo restando che, indipendentemente dall'entità del conferimento, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.

Alla domanda presentata dalla persona giuridica dovrà essere allegata copia dello statuto sociale, dell'atto costitutivo e dei regolamenti interni, un certificato o una visura attestante l'iscrizione al registro delle imprese (ove esistente) nonché ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile ai fini della valutazione di ammissibilità.

ARTICOLO 10

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 8 del presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente Statuto o da altre leggi in tema di cooperazione, delibera sulla domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della stessa. La delibera di ammissione deve essere annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci. In caso di rifiuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà precisarne la motivazione nella comunicazione da farsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata. A fronte del rifiuto, l'interessato può, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione in merito, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 11

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa sono quelli risultanti da Libro dei Soci; il socio è tenuto a comunicare sollecitamente alla Cooperativa, per iscritto, telefax o posta elettronica, ogni variazione dei dati comunicati con la richiesta di ammissione.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI, ATTIVITÀ E DIRITTI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente Statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il capitale sottoscritto;
- b) a versare (in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione sul Libro dei Soci) l'eventuale tassa di ammissione, fissata dall'organo amministrativo e da imputarsi a riserva legale indivisibile e l'eventuale sovrapprezzo, che potrà essere determinato per ciascun esercizio sociale dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- c) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Nel perseguire gli scopi sociali i soci:

- concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione alla categoria di appartenenza.

I soci hanno il diritto di esaminare i seguenti libri sociali, ottenendone estratti a proprie spese:

- il Libro dei Soci;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per mancati versamenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ARTICOLO 13

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio nonché per liquidazione o fallimento.

ARTICOLO 14

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) non si trovi più in condizione, sia per motivi oggettivi che soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) abbia perduto i requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto per l'ammissione;
- c) faccia constatare un inadempimento importante da parte della Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta, se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Il recesso diventa efficace dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

In caso di rifiuto, il Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione al socio che può, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre opposizione in Tribunale.

ARTICOLO 15

DECADENZA

Il Consiglio di Amministrazione accerta, mediante propria delibera, la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

La deliberazione di decadenza deve essere immediatamente comunicata a mezzo raccomandata al socio, che può, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre opposizione in Tribunale. In mancanza di ricorso entro tale termine, il provvedimento si intende accettato.

ARTICOLO 16

ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione-

ne può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando in tutto o in parte le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni o le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;
- b) svolga attività in contrasto o in concorrenza con quelle della Cooperativa;
- c) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
- d) si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte: il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 60 (sessanta) giorni dal detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione deve essere immediatamente comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio, che può, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre opposizione in Tribunale. In mancanza di ricorso entro tale termine, il provvedimento si intende accettato.

ARTICOLO 17

DECESSO DEL SOCIO

Nel caso di decesso del socio subentrano nella partecipazione gli eredi o legatari delle sue quote sociali (anche con ripartizione delle quote stesse), purché questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Sull'ammissibilità delibera il Consiglio di Amministrazione.

Qualora non abbiano intenzione di restare soci, gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, oltre alla domanda di rimborso, l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli eredi aventi diritto e la nomina di un rappresentante comune delegato alla riscossione.

ARTICOLO 18

COMUNICAZIONI SULLA PERDITA

DELLA QUALITA' DI SOCIO

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione riguardanti gli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente Statuto dovranno essere comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione in materia di decadenza ed esclusione saranno demandate al foro competente, ai sensi di legge.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'organo competente.

ARTICOLO 19

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI

La liquidazione delle quote al socio decaduto, receduto od escluso, o agli eredi del socio deceduto, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato (compreso l'eventuale soprapprezzo versato, se non è già stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale).

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di liquidazione delle quote sociali deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza indicata al comma precedente.

In mancanza di tale domanda, o qualora non avvenga il ritiro delle somme spettanti ai soci uscenti, od agli eredi o legatari dei soci defunti, tali somme saranno devolute al fondo di riserva legale indivisibile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde, per 365 (trecentosessantacinque) giorni da quando si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Se entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa il

socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 20

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .

ARTICOLO 21

CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 25 (venticinque) ciascuna.

ARTICOLO 22

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

ARTICOLO 23

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

a) - l'importo complessivo dell'emissione;

- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare dei loro conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

ARTICOLO 24

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno 120 (centoventi) giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Fatto salvo quanto sopra, oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei

soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 25

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito dalle componenti sotto indicate:

- a) capitale sociale, variabile e costituito da un numero illimitato di quote sociali di valore nominale non inferiore a euro 25,00 (venticinque) ciascuna, e comunque non superiore ai limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- b) fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o potenziamento aziendale ex articolo 4 legge 31 gennaio 92 n. 59 formato da un numero illimitato di quote nominative intestate ai soci sovventori;
- c) fondo di riserva legale, indivisibile, formato dalle quote degli utili netti di gestione di cui alla lettera a) dell'articolo 29 del presente Statuto, dalle quote sociali eventualmente non liquidate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del presente Statuto, nonché dalle somme di ammissione di cui all'articolo 12, comma 1, del presente Statuto;
- d) ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri o in previsione di investimenti;
- e) eventuali altre riserve straordinarie.

Le riserve non sono mai ripartibili fra i soci, sia durante la vita della Cooperativa, sia in occasione dello scioglimento.

ARTICOLO 26

TRASFERIMENTO E CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI

Il capitale sociale è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il trasferimento di quote sociali fra soci è consentito purché i soci subentranti non superino, per effetto del trasferimento, il valore nominale massimo per socio previsto ai sensi di legge. I soci interessa-

ti devono comunicare la loro intenzione tramite lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alle necessarie annotazioni sui libri sociali.

Il socio che intende cedere proprie quote sociali ad un non socio deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto per l'ammissione, relativamente al potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire le proprie quote e gli amministratori devono iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare di acquistare o rimborsare le quote sociali purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del Codice Civile.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI BILANCIO

ARTICOLO 27

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 28

REDAZIONE DEL BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli am-

ministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

ARTICOLO 29

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI NETTI DI GESTIONE

Gli eventuali utili netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) la percentuale prevista dalla legge al fondo di Riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59;
- c) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura e con modalità indicate dalla legge 59/92, art. 7, e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente ragguagliato al capitale versato.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperato-

ri, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può inoltre destinare una eventuale quota ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia, dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni; la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- I. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- II. la qualifica / professionalità;
- III. i compensi erogati;
- IV. il tempo di permanenza nella società;
- V. la tipologia del rapporto di lavoro.

L'Assemblea può infine destinare una eventuale quota a fondi di accantonamento costituiti in previsione di futuri oneri o investimenti, possano essere ritenuti necessari ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

In caso di scioglimento della Cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 30

OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 31

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d' Amministrazione;
- l'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 32

ASSEMBLEA DEI SOCI:

FORME, TIPI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

I soci assumono le decisioni sulla vita della Cooperativa riunendosi in Assemblea; l'Assemblea è convocata ordinariamente dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, oppure entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 28 del presente Statuto.

L'Assemblea può inoltre, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, oppure dal Collegio Sindacale, se presente.

La convocazione dall'Assemblea deve essere effettuata tramite avviso da inviare ai soci mediante lettera semplice almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale avviso dovrà altresì restare affisso nei locali della sede sociale nonché nelle sedi di esercizio dell'attività commerciale negli 8 (otto) giorni che precedono l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) ordine del giorno;
- b) luogo dell'adunanza;
- c) giorno ed ora della convocazione.

L'avviso di convocazione potrà indicare la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione che dovrà tenersi in giorno diverso da quello fissato per la prima.

Il Consiglio d'Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del comma precedente) le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

ARTICOLO 33

ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata per:

- a) approvare il bilancio di esercizio e la destinazione degli utili nonché l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge;
- b) nominare gli Amministratori e, se ritenuto opportuno, il Presidente ed il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare, quando sia obbligatorio per legge, o se ritenuto comunque opportuno, l'organo di controllo;
- d) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei componenti dell'organo di controllo; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;
- e) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare su eventuali responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- g) ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
- h) deliberare sulle eventuali domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- i) deliberare o ratificare, all'occorrenza, i piani di crisi della Cooperativa con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'eventuale regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- l) deliberare sull'eventuale proroga o scioglimento anticipato della Cooperativa;
- m) deliberare la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa;
- n) deliberare l'istituzione del prestito sociale e del relativo regolamento;
- o) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

p) deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi compresa la soppressione delle clausole previste all'art. 2514 del Codice Civile;

q) deliberare in merito alla nomina e poteri dei liquidatori;

r) deliberare in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 34

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti nei rispettivi libri dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola coi versamenti dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

I soci impossibilitati a prendere parte all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, che non siano amministratori o componenti dell'organo di controllo, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altre 5 soci.

Fatti salvi gli obblighi di legge, i lavori dell'Assemblea si svolgono per quanto possibile secondo il metodo del consenso.

Le votazioni sono palesi, per alzata di mano, con prova e contro-prova.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza da un socio designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea stessa; la presenza di un segretario non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario ovvero dal notaio.

E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà indicato dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ARTICOLO 35

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita, qualsiasi sia l'oggetto da trat-

tare, in prima convocazione qualora siano presenti tanti soci rappresentanti, in proprio o per delega, la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e rappresentati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati nell'adunanza.

ARTICOLO 36

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, eletti tra i soci e i mandatarî di persone giuridiche socie, dall'Assemblea che ne determina altresì il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente, se non sono già stati nominati dall'Assemblea.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i soggetti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

ARTICOLO 37

DURATA IN CARICA

I Consiglieri d'Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 38

CONVOCAZIONE - RIUNIONI - DELIBERAZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritenga necessario o utile, ma non meno di quattro volte l'anno, anche fuori dalla sede e dai locali sociali, oppure quando ne sia fatta richiesta anche da un solo Consigliere o dall'organo di controllo.

Se possibile, al termine di ciascuna riunione del Consiglio i presenti fissano di comune accordo la data per la riunione successiva, al fine di facilitare la massima partecipazione: la data fissata attraverso questa procedura non può essere anteriore al sesto giorno successivo al corrente. Di tale accordo il Presidente dà immediata notizia ai Consiglieri e/o eventuali componenti dell'organo di controllo assenti.

Negli altri casi, o quando lo richiedano motivi di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero a mezzo telefono o telefax o posta elettronica, con lo stesso preavviso. Il mancato rispetto delle citate formalità è sanato dalla presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-

mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando siano presenti la maggioranza degli Amministratori in carica.

Fatti salvi gli obblighi di legge, i lavori si svolgono, per quanto possibile, secondo il metodo del consenso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi con prova e contro-prova, per alzata di mano; esse sono segrete quando ciò sia richiesto da un Consigliere o qualora oggetto della discussione siano persone od argomenti per cui alcuni componenti del Consiglio o dell'organo di controllo (se presente) abbiano un interesse diretto.

Il Consigliere direttamente interessato all'oggetto delle discussioni deve astenersi dal partecipare alla deliberazione.

In caso di parità dei voti palesi prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di votazione a scrutinio segreto, la parità di voti comporta la riezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da apposito verbale redatto da un segretario designato dal presidente tra i consiglieri.

Il Consigliere dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale il motivo del dissenso.

ARTICOLO 39

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità alle leggi vigenti ed allo Statuto.

A mero titolo esemplificativo spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci, la relativa nota integrativa, nonché la relazione

sull'andamento della gestione sociale;

c) predisporre gli eventuali Regolamenti interni, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

d) decidere sulla stipulazione degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

e) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'articolo 41 del presente Statuto;

f) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;

g) deliberare in merito all'adesione della Cooperativa ad organismi federali e consortili e a gruppi paritetici;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e del presente Statuto siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 40

RINUNCIA, DECADENZA, SCADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri che intendono rinunciare al mandato devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, ove nominato.

Decadono dalla carica i Consiglieri che:

- per qualunque motivo, perdano la qualità di socio o perdano uno o più dei requisiti indicati nel precedente articolo 36;

- senza giustificato motivo, non partecipino a due riunioni consecutive.

Il verificarsi delle condizioni di decadenza deve essere accertato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Con-

siglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima Assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

L'efficacia e le conseguenze della rinuncia e del venire meno degli amministratori sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge, essendo la decadenza parificata, a tali fini, alla rinuncia.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

ARTICOLO 41

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio, a ricevere pagamenti da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone la liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà nominare o revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà delegare in parte i propri poteri al Vicepresidente, od ad un Consigliere delegato, nonché conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri soci estranei al Consiglio, od a dipendenti della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del presidente le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza del vicepresidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ARTICOLO 42

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

L'organo di controllo, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

ARTICOLO 43

REVISORE

In alternativa o in aggiunta all'organo di controllo i soci potranno nominare un revisore, munito dei prescritti requisiti di legge, che eserciterà le funzioni previste dalle norme di legge vigenti.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ARTICOLO 44

REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento interno della cooperativa potrà essere disciplinato da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio d'Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, e dei comitati tecnici, se e quando costituiti.

ARTICOLO 45

SCIoglimento DELLA COOPERATIVA

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e ne stabilisce i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 46

REQUISITI MUTUALISTICI

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Visto per inserzione

Torino, 23 novembre 2020

ENRICO DA VIA'

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella all. B
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
23 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del regi-
stro delle imprese.